

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA  
I Sezione CIVILE

nelle persone dei giudici:  
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente  
Dott.ssa Concetta Serino Giudice  
Dott. Antonio Gabrielli Giudice relatore  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento ex artt. 630 e 178 c.p.c. iscritto al n. (omissis) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, all'esito della camera di consiglio del 08.09.2022 promossa da:

**CREDITORE**

Reclamante originario creditore procedente

contro

**DEBITORE**

Reclamato originario debitore esecutato

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

Oggetto: reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ordinanza del 2.01.22 il Tribunale Civile di Latina – Sezione Esecuzioni Mobiliari – **dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva rubricata** al n. (omissis) /2021 R.G. Es. Mob., per inapplicabilità della forma di pignoramento ex art. 2471 c.c. alle SNC; per mancata prova della trascrizione del pignoramento; per intervenuta iscrizione a ruolo della procedura senza l'attestazione di conformità degli atti depositati.

Con successivo reclamo del giorno 11.03.2022, il creditore proponeva reclamo avverso detta ordinanza basando le proprie difese a tre motivi:

- Il pignoramento eseguito è un pignoramento presso il debitore che poteva essere eseguito;
- Irrilevanza della mancata attestazione di conformità degli atti;
- Irrilevanza della mancata trascrizione del pignoramento nei registri della competente Camera di Commercio.

Si costituiva il Sig. **DEBITORE**, rappresentato, difeso dall'avv. (omissis) eccependo l'inammissibilità del reclamo per carenza di nuove prospettazioni, e nel merito l'infondatezza dello stesso.

Rileva il Collegio, preliminarmente l'ammissibilità del presente mezzo di impugnazione.

Si evidenzia, infatti, che i reclamanti hanno impugnato il provvedimento con il quale è stata dichiarata estinta l'esecuzione per inattività, provvedimento reclamabile ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

Quanto alla tempestività della proposizione del presente giudizio, si osserva che l'ordinanza impugnata è stata comunicata in data 03.01.2022 e che il reclamo è stato depositato in data 11.01.2022, dunque nel rispetto del termine di venti giorni fissato dalla richiamata norma.

Nel merito, il reclamo non è fondato.

Premesso che ognuno dei tre motivi indicati nell'ordinanza sarebbe di per sé idoneo a supportare la decisione di estinzione:

quanto all'impignorabilità delle quote sociali delle snc da parte dei creditori dei singoli soci, sebbene questa impignorabilità non sia assoluta, limitata quindi alle normale intrasferibilità delle stesse trattandosi di un rapporto societario intuito persone che è caratterizzato dalla responsabilità solidale illimitata dei soci stessi, derogabile tuttavia dalle parti ove le stesse abbiano previsto nello statuto la libera cedibilità delle quote anche eventualmente collegata al diritto di prelazione (come da giurisprudenza allegata dallo stesso ricorrente Cass. Civ. sez. I n. 15605/2002); nello specifico il reclamante ha allegato la visura societaria della snc di cui chiedeva il pignoramento delle quote senza lo statuto, quindi manca la prova che le quote fossero, per convenzione tra le parti, cedibili liberamente o con prelazione.

Il rigetto del reclamo sul punto sarebbe da solo idoneo al rigetto integrale, stante l'autosufficienza dei motivi di estinzione.

Per completezza di esame anche, il punto relativo irrilevanza della mancanza di attestazione della conformità degli atti è infondato.

Non vi è contestazione circa il mancato deposito dell'attestazione di conformità nei termini di legge Rilevato che detta norma prescrive che "...il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento";

ritenuto che la norma, nel prescrivere l'adempimento a carico del procedente, non si limiti a statuire che il deposito deve avere ad oggetto le copie del titolo, dell'atto di precetto e del pignoramento, ma specifica che tali copie debbono essere 'conformi' agli originali;

ritenuto che la ratio della precisazione vada rinvenuta nella necessità di evitare che determinati atti e/o documenti, indispensabili non soltanto per la regolare instaurazione del giudizio, ma anche per la sua prosecuzione – i quali prima della modifica della norma dovevano essere prodotti in originale – siano depositati nel fascicolo con forme inidonee a permettere i dovuti controlli da parte del Giudice dell'esecuzione;

ritenuto che l'attestazione di conformità rilasciata dai difensori, infatti, non sia una mera formalità ma una necessità funzionale al corretto incedere del processo, tanto che, attraverso la stessa, resa da un soggetto che a tal fine è considerato un vero e proprio pubblico ufficiale, l'ordinamento attribuisce alla copia depositata il massimo valore probatorio attribuibile ad un documento, quello cioè dell'atto pubblico, e permette al Giudice ed alle altre parti processuali di rapportarsi alla copia come se fosse il documento originale (cfr. Tribunale di Latina sentenza 18.05.2021);

ritenuto che anche l'eventuale tardivo deposito dell'attestazione di conformità, non possa supplire al deposito tempestivo, stante che le copie a cui fa riferimento la norma (la quale fissa un termine) non possono che essere le copie conformi di cui all'art. 518, 543, 557 cpc, quindi dotate di attestazione di conformità, di talché non assume rilievo il concetto di sanatoria, trattandosi d'inosservanza di un termine perentorio e non di nullità sanabile (cfr. Corte d'Appello di Milano 13.01.2017);

Il reclamo va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande della reclamante, così dispone:

- rigetta il reclamo;
- condanna il reclamante **CREDITORE** al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore del **DEBITORE** in euro 2.100,00 per compensi (di cui euro 1.150,00 per la fase di studio e euro 950,00 per la redazione delle memorie ex art. 178 c.p.c.), oltre spese generali, Iva e Cpa;

**Il giudice estensore**  
dott. Antonio Gabrielli

**Il Presidente**  
Dott. Pier Luigi De Cinti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE